

**INDENNITÀ di ESCLUSIVA per l'ADESIONE al REGIME di INTRAMOENIA: QUANDO può ESSERE ESCLUSA la TRUFFA** da Doctor News a cura di avv. E. Grassini

La trasmissione all'Asl di una nota con la quale il medico richiede il prosieguo temporaneo dell'attività di intramoenia oltre il termine previsto dalla concessione evidenzia la totale assenza di dolo per la condotta del medesimo che, in mancanza di un provvedimento espresso dell'Asl (ratione temporis applicabile il silenzio assenso), abbia svolto la propria attività negli ambulatori adibiti ed al quale sia contestato il reato di truffa ai danni della medesima amministrazione.

**MODELLO «D» a PROVA di ERRORE** da Enpam Previdenza n. 22 del 18 giugno 2021 a cura di Antioco Fois

Il modello D diventa ancora più semplice, veloce e a prova di errore. Con il nuovo modello digitale per dichiarare i redditi da libera professione prodotti nel 2020, gli iscritti possono sapere in maniera istantanea quanti contributi dovranno versare e quindi quanto metteranno da parte per la propria pensione. La possibilità di avere immediatamente un quadro chiaro circa la propria situazione consente inoltre di pianificare meglio il pagamento dei contributi di Quota B. Da quest'anno, infatti, il modello D si può compilare solamente online e grazie a una procedura semplificata si può subito visualizzare qual è l'aliquota contributiva da applicare al reddito dichiarato e, nel caso di errori, chiedere una rettifica dei dati. Grazie al nuovo modello D, la banca dati Enpam acquisirà in tempo reale la dichiarazione fatta, rendendo più rapida e puntuale anche l'assistenza agli iscritti che hanno dubbi sulla compilazione.

**ENTRO IL 31 LUGLIO** - Tutti i medici e odontoiatri in attività, che nel 2020 hanno prodotto redditi da libera professione, devono compilare e inviare il modello D entro il 31 luglio. Quest'anno per i liberi professionisti si assesta definitivamente al 19,5 per cento, sul reddito professionale netto, fino a 103.055,00 euro. Sugli importi residui, che vanno oltre tale cifra, è applicato l'1 per cento. In ogni modo, la Quota B non si paga per la parte di reddito già coperta dalla Quota A.

**REDDITI: NON SOLO CURA** - I redditi da dichiarare sono quelli derivanti dallo svolgimento delle attività attribuite in base alla competenza medica e odontoiatrica, a prescindere da come sia qualificato fiscalmente. Tra le attività rientrano dunque non solo la cura dei pazienti, ma anche – per esempio – la ricerca, la partecipazione a congressi scientifici, o le consulenze di ambito professionale.

**QUALE ALIQUOTA** - Per convenzionati, specializzandi e dipendenti che fanno extramoenia è prevista l'applicazione dell'aliquota al 9,75 per cento, la metà di quella intera. Mentre chi frequenta il corso di formazione in Medicina generale e i dipendenti che fanno intramoenia hanno diritto al 2 per cento. I pensionati possono scegliere ogni anno se pagare la metà o con l'aliquota intera. Per quest'anno, fanno eccezione gli iscritti che hanno fatto domanda del sussidio per i contagiati che non avranno facoltà di indicarne una diversa da quella scelta fino alla prossima dichiarazione.

**ATTIVARE LA DOMICILIAZIONE** - Per la compilazione, come detto, è necessario essere iscritti all'area riservata. Per chi non lo fosse ancora, il consiglio è di registrarsi al più presto al sito Enpam, per evitare di ritrovarsi a ridosso delle scadenze. L'iscrizione all'area riservata è necessaria anche per attivare il servizio di domiciliazione bancaria dei contributi e personalizzare i pagamenti, scegliendo tra il versamento in un'unica soluzione oppure a rate. L'addebito diretto vale sia per la Quota A sia per la Quota B. Se non si esprime alcuna preferenza, il sistema sceglierà in automatico il numero di rate più alto e il pagamento verrà addebitato il giorno della scadenza della rata. La scadenza per attivare la domiciliazione – che riguarda solo chi non l'ha già attivata in precedenza – e poterne beneficiare già quest'anno è il 15 settembre.

**CON CARTA DI CREDITO ENPAM** - Per il pagamento dei contributi di Quota B c'è anche la possibilità di rateizzare l'importo gratuitamente con la Carta di credito che Enpam mette a disposizione, in convenzione con la Banca Popolare di Sondrio.

Una modalità che permette di portare subito in deduzione gli importi dichiarati.

**Modello D:** Link: <https://www.enpam.it/comefareper/dichiarare-il-reddito-da-libera-professione/modellod/>

Ogni anno devi dichiarare all'Enpam il reddito da libera professione prodotto nell'anno precedente. Per farlo devi compilare online il modello D che trovi nell'area riservata e inviarlo entro il 31 luglio. Se invii il modello D dopo il 31 luglio dovrai pagare...

**GREEN PASS, COME OTTENERE IL CERTIFICATO VACCINALE** estratto da: Link <https://www.informazionefiscale.it/green-passa-come-ottenere-il-certificato-vaccinale-scaricare-sito-istruzioni> articolo a cura di Rosy D'Elia

Diversi sono i canali per scaricare il QR Code: dal sito dedicato [dgc.gov.it](http://dgc.gov.it) alla farmacia, al medico di base.

Requisiti:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID 19;
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

La disponibilità del lasciapassare europeo sarà comunicata ai cittadini tramite SMS o email ai contatti indicati al momento del vaccino, del test o quando è stato rilasciato il certificato di guarigione. Canali del sistema:

- sul sito dedicato [dgc.gov.it](http://dgc.gov.it);
- sul sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale, il portale cambia da Regione a Regione;
- tramite l'app Immuni;
- tramite l'app IO, in questo caso la procedura non è ancora disponibile;
- per chi non ha dimestichezza col digitale o la possibilità di utilizzare gli strumenti online è possibile richiedere di persona la certificazione verde Covid, mostrando semplicemente la Tessera Sanitaria:
  - presso il medico di base o il pediatra di libera scelta;
  - presso una farmacia.

Per i canali digitali, **non sarebbe necessario avere SPID** ma può bastare avere a disposizione la **Tessera Sanitaria** (anche senza iscrizioni al **Servizio Sanitario Nazionale** è possibile ottenere il certificato vaccinale).

Nota bene:

➤ per utilizzare la **Tessera Sanitaria**, inserire i seguenti dati:

- le ultime 8 cifre del numero identificativo;
- la data di scadenza;
- uno dei codici univoci ricevuti con: o il tampone molecolare (CUN) o il tampone antigenico rapido (NRFE) o il certificato di guarigione (NUCG). o in alternativa il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria.

⇒ **nel caso in cui non si abbia a disposizione la Tessera Sanitaria** in quanto non si è iscritti al Sistema Sanitario Nazionale:

- il tipo e numero di documento fornito al momento del tampone o di emissione del certificato di guarigione
- la data di scadenza del documento;
- uno dei codici univoci ricevuti con:
  - il tampone molecolare (CUN)
  - il tampone antigenico rapido (NRFE)
  - il certificato di guarigione (NUCG).
  - in alternativa il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria.

Disponibile anche il **Numero Verde della App Immuni** 800.91.24.91 tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Dal 17 giugno sono operativi i canali che permettono di scaricare il green pass, in particolare è stato attivato il sito dedicato [www.dgc.gov.it](http://www.dgc.gov.it).

Tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate dal **27 dicembre al 17 giugno** saranno rese disponibili entro il 28 giugno.

### **PENSIONI TROPPO «TARTASSATE»** (mpe)

Il nostro sistema fiscale è assai squilibrato e, comunque, eccessivamente gravoso per i contribuenti. Di questo dovrà tener conto il Governo, se vorrà davvero creare un fisco più equo e in linea con i migliori standard internazionali,

In attesa della nuova riforma, la Corte dei Conti chiede di ripensare il sistema tributario nell'intero complesso .... ho anche letto che l'imposta sulle persone fisiche, in massima parte lavoratori dipendenti e pensionati, grava per oltre il 42,5% del gettito totale fiscale.

Interessante il documento il "Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021" della Corte dei Conti

<https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/UfficiCentraliRegionali/UffSezRiuniteSedeControllo/RappCoord/RappCoord2021>

... le tassazioni riguardano soprattutto «i redditi da lavoro dipendente e pensione, con sbilanciamento, sui redditi medi e con andamenti irregolari e distorsivi delle aliquote marginali effettive». In particolare servirà «ipotizzare varie forme di ricomposizione del contributo dei prelievi diretti e indiretti alla copertura del bilancio, tra le quali adeguata attenzione potrebbe essere riservata a un parziale spostamento del prelievo dall'Irpef all'Iva».

Di non poco conto il problema delle pensioni di reversibilità: taglieggiate dalla riforma Dini vanno accumularsi al reddito del coniuge superstite e subiscono la scure fiscale dell'Irpef e imposte associate regionali e comunali, in base alla aliquota marginale scure impietosa e pesante del 38%?, del 41%? o, addirittura, del 43%?

Dunque più che mai è doveroso un ripensamento su questa gabbellizzazione: perché non detassarla come certe forme pensionistiche oppure pensare a una tassazione agevolata come una cedolare secca?

Ricordiamo che la pensione di reversibilità al coniuge superstite è una prestazione previdenziale e non assistenziale, infatti deriva da una contribuzione obbligatoria da parte del de cuius per l'evenienza «invalidità, vecchiaia e SUPERSTITI», durante tutta la vita lavorativa.

**FERIE NON GODUTE DA DIRIGENTI MEDICI E ONERE PROBATORIO INCOMBENTE SUL DATORE DI LAVORO** da DoctorNews di mercoledì 23 giugno 2021 a cura di dott. Jacopo Grassini - [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)

In base all'art. 36 Cost. il diritto alle ferie retribuite è irrinunciabile in ogni settore ed ogni ambito lavorativo (pubblico/privato). Nell'ambito specifico del pubblico impiego (sanità), il dirigente medico che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia goduto delle ferie ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il mancato godimento delle ferie sia stato dovuto a deficienze nell'organizzazione del proprio lavoro. Spetta al datore di lavoro dimostrare di aver messo il dirigente nella condizione di fruire le ferie e conseguentemente che il mancato godimento delle ferie sia dovuto a difetti nell'organizzazione del servizio imputabili al dirigente stesso.

**GLI “STRAORDINARI” DEI MEDICI. PER IL SALARIO ACCESSORIO È UNA VERA “BABELE”. ECCO TUTTE LE DIFFERENZE DA BOLZANO A PALERMO. STUDIO ANAAO** da Quotidiano Sanità di mercoledì 23 giugno 2021 a cura di M. D'Arienzo, A.Rossi, C.Troise

*I valori del fondo complessivo e delle varie voci della struttura della retribuzione della Dirigenza Medica del SSN più elevati si registrano nelle province autonome di Trento e Bolzano, con 45.759 e 65.951€ rispettivamente, seguite a distanza da Molise, 29.439 euro, Piemonte, 28.503€ e Veneto, 26.495€. I fondi più "poveri" vengono rilevati, invece, in Friuli Venezia Giulia, 20.000€, Umbria 21.129 euro, Campania 21.320€, Toscana 21.254€ e Abruzzo 21.800€.*

**I DATI: Vedi allegato\_2594989**

**22 GIU** - Una parte consistente della retribuzione dei medici dipendenti è costituita dal salario accessorio alimentato da Fondi, di diversa tipologia e finalità, definiti in sede di contrattazione nazionale. La loro traduzione a livello regionale e aziendale, fino alle tasche degli interessati, non segue, però, percorsi lineari per cui si producono risultati discordanti e inattesi in una sorta di balcanizzazione dell'istituto contrattuale. [continua]...

**Leggi in:** [http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo\\_id=96558&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=96558&fr=n)

**Allegati: Vedi allegato\_2594989**

**INPS - PENSIONATI: IL CEDOLINO DI PENSIONE DI LUGLIO 2021** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS comunica che, al fine di consentire a tutti i beneficiari dei pagamenti di recarsi presso gli uffici postali in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, è stata estesa anche al mese di luglio 2021 l'anticipazione del pagamento delle pensioni e degli altri assegni pensionistici.

In particolare, il pagamento presso Poste verrà effettuato dal 25 giugno al 1° luglio.

Nel caso di riscossione allo sportello, Poste Italiane ha scaglionato le presenze dei pensionati in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione, secondo il seguente calendario:

- **A-B:** venerdì 25 giugno
- **C-D:** sabato 26 giugno
- **E-K:** lunedì 28 giugno
- **L-O:** martedì 29 giugno
- **P-R:** mercoledì 30 giugno
- **S-Z:** giovedì 1° luglio

Trattandosi esclusivamente di un'anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno bancabile del mese. Di conseguenza, nel caso in cui, dopo l'incasso, la somma dovesse risultare non dovuta, l'INPS ne richiederà la restituzione.

**Pagamento della quattordicesima** - Con la rata di luglio l'INPS corrisponderà d'ufficio anche la somma aggiuntiva, cioè la quattordicesima, a circa tre milioni di pensionati che a luglio 2021 hanno compiuto l'età richiesta di 64 anni e si trovano nelle condizioni reddituali previste dalla legge.

I beneficiari riceveranno una comunicazione che riporta l'importo attribuito e chiarisce che la prestazione è corrisposta in via provvisoria per essere poi verificata sulla scorta dei dati reddituali consolidati. Per i

beneficiari per cui risultino somme da recuperare a titolo di somma aggiuntiva non dovuta per gli anni precedenti, viene inviata apposita comunicazione con indicazione degli importi risultati indebiti e della compensazione effettuata sulla quattordicesima corrisposta per il corrente anno.

Chi perfezionerà il requisito anagrafico entro il 31 dicembre o diviene titolare di pensione nel corso dell'anno potrà ottenere il pagamento della quattordicesima d'ufficio, con la mensilità di dicembre, sempre a condizione di rientrare nei limiti reddituali.

Chi non riceve la quattordicesima e ritiene di averne diritto può in ogni caso presentare domanda online, utilizzando le proprie credenziali di accesso. In alternativa, può rivolgersi a un patronato.

Verifica importi corrisposti in via provvisoria per il 2018 e il 2019 a titolo di quattordicesima o importo aggiuntivo.

Si è provveduto a effettuare la verifica delle somme aggiuntive (per quattordicesima e importo aggiuntivo ex lege 388/2000) erogate in via provvisoria per gli anni 2018 e 2019, sulla base del reddito consolidato riferito al 2018.

Il recupero delle somme risultate indebite sarà effettuato a partire dalla rata di luglio 2021.

Le somme risultate indebite a titolo di quattordicesima saranno recuperate in 24 rate, mentre le somme risultate indebite a titolo di importo aggiuntivo ex lege 388/2000 saranno recuperate in 12 rate.

Il debito e le relative modalità di recupero vengono notificate agli interessati con specifica comunicazione raccomandata inviata a livello centrale.

**Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2020 e tassazione 2021** - Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di luglio, oltre all' IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2020.

Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2021, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2021.

Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione del mese di luglio il recupero delle ritenute IRPEF relative al 2020 laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.

Infatti, nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo dell' IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro, il debito d'imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2021.